

Sentenza n. \_\_\_\_\_ 2020 pubbl. il \_\_\_\_\_  
RG n. \_\_\_\_\_

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO  
SEZIONE PRIMA CIVILE

in persona del dott. \_\_\_\_\_ in funzione di Giudice unico,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. \_\_\_\_\_ promossa da:

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con sede a \_\_\_\_\_ ) Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ con il patrocinio dell'avv. MONICA PAGANO e dell'avv. MATTEO MARINI  
del foro di Brescia presso cui è elettivamente domiciliata per procura in calce alla citazione

- attrice

contro

\_\_\_\_\_ (C.F. \_\_\_\_\_), con il patrocinio dell'avv. \_\_\_\_\_  
ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in \_\_\_\_\_ per procura in calce  
alla comparsa di risposta

- convenuta

**Conclusioni:** Per l'attrice, come in memoria n. 1: "1. accertare e dichiarare l'inesistenza/nullità del contratto di conto corrente n. \_\_\_\_\_ i quanto non vi è copia dello stesso redatto per iscritto, per violazione della legge n. 154/1992, dell'art. 117 TUB e degli artt.1325, 1326, 1350, 1388 e 1418 c.c., e di conseguenza statuire sulla mancanza di idonea pattuizione in ordine a tutte le condizioni poi applicate al medesimo contratto (interessi, commissioni, oneri, spese applicate e valute), con tutte le conseguenze ex lege previste come richieste in narrativa;

2. accertare e dichiarare l'applicazione di interessi usurari da parte della Banca, come da perizia che si produce o per la maggior somma che emergerà dall'istruttoria, in relazione al conto corrente n. \_\_\_\_\_

3. verificare, in ogni caso, se l'Istituto di Credito abbia agito in dispregio della L.108/96, perpetrando il reato di usura;

4. pronunciarsi sull'illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori ante e post Delibera CICR del 2000, per violazione dell'art. 1283 c.c. e della Delibera CICR del 2000; nonché sulla prassi dell'unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;



5. accertare e dichiarare la nullità delle clausole (ove pattuite) relative alle commissioni di massimo scoperto o ove diversamente denominate, poi addebitate nel rapporto di c/c; ovvero accertare e dichiarare nulle e/o illegittime le commissioni applicate ex artt. 1346 e 1418 c.c. per vizio dell'oggetto, indeterminato od indeterminabile per i motivi esposti in narrativa (mancanza dei tassi intra fido, non concordati) e dichiarare così illegittimi gli addebiti operati dalla banca, rideterminando il saldo del rapporto di conto in tal senso, defalcando dette somme dal saldo;

6. accertare e dichiarare la nullità delle clausole (ove pattuite) relative alle commissioni di massimo scoperto o poi addebitate nel rapporto, ovvero accertare e dichiarare nulle e/o illegittime le commissioni a diverso titolo applicate per vizio di causa ex artt. 1343 e 1418 c.c. e dichiarare dunque illegittimi gli addebiti operati dalla banca, rideterminando il saldo del rapporto di conto in tal senso, defalcando dette somme dal saldo;

7. dichiarare nulle ed inefficaci le variazioni peggiorative dei tassi e delle condizioni contrattuali, avvenute in costanza di rapporto e non concordate ai sensi dell'art. 118 TUB, nonché l'applicazione di tassi ultra-legali non concordati mediante la stipulazione di contratti di affidamento redatti per iscritto, ai sensi dell'art. 117 TUB o di condizioni economiche non concordate, e quindi per violazione della legge n. 154/1992 e degli artt. 1325, 1326, 1350, 1388 e 1418, o comunque in violazione dell'art. 118 TUB;

8. rideterminare il "dare e avere" tra le parti in costanza del rapporto dedotto in narrativa, disponendo il ricalcolo dell'intero rapporto secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultra-legale e usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni come in narrativa;

9. condannare per effetto di tutte le anomalie riscontrate, con l'emananda sentenza e alla luce dell'espletanda istruttoria, a seguito della rideterminazione dell'effettivo saldo del conto corrente n.

momento dell'estinzione, la banca convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente incamerato (nei due rapporti di c/c estinti), oltre al risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e morali subiti dall'attrice in conseguenza degli illeciti addebiti in conto corrente nella misura che verrà provata in corso di causa tenuto conto di quanto indicato dall'attrice o comunque liquidata in via equitativa dal Giudice;

In via istruttoria [...] omissis

In ogni caso fermo il risarcimento di ogni forma del danno, sotto forma di danno emergente, lucro cessante e con vittoria di spese, competenze professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario di spese generali, per le quali ci si dichiara antistatari".



Per la convenuta, come in comparsa di risposta: “In via preliminare - accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione ordinaria delle richieste avversarie in ripetizione, secondo i principi espressi dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 24418/2010, dall’inizio del rapporto e sino al 21 giugno 2007, o, in subordine sino al 26 aprile 2007, per i motivi esposti in narrativa; In via principale Respingere le domande tutte formulate da parte attrice per i motivi di cui in narrativa; In via istruttoria Respingere le istanze istruttorie formulate da parte attrice per i motivi esposti in narrativa. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre 15% spese generali, iva e CPA”.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

\_\_\_\_\_ ha agito in giudizio nei confronti di \_\_\_\_\_ chiedendo il ricalcolo del saldo del c/c n. \_\_\_\_\_, aperto nel 1980 con \_\_\_\_\_ deducendo l’assenza di contratti scritti, l’illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, nonché di interessi ultralegali commissioni e spese non adeguatamente pattuite per iscritto.

La banca s’è tempestivamente costituita in giudizio, producendo copia del contratto di apertura del c/c (doc. 1) e degli affidamenti concessi, sia in forma di elasticità di cassa (doc. 2-3), sia per l’anticipazione di effetti e RIBA salvo buon fine (doc. 5; condizioni doc. 4), eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio e resistendo alla domanda.

In memoria n. 1, l’attrice ha eccepito la nullità dell’apertura di credito per elasticità di cassa concessa con lettera \_\_\_\_\_ (doc. 5 att.) per essere la stessa indeterminata nell’ammontare e nei tassi di interesse applicabili e ha rinnovato la contestazione anche a seguito del deposito della C.T.U. contabile, come da osservazioni dep. in data \_\_\_\_\_

1. Contratti. Il contratto di apertura del c/c n. \_\_\_\_\_ è stato prodotto dalla banca (doc. 1 conv.), reca la sottoscrizione del solo cliente, ma è circostanza non rilevante stante il fatto che la legge vigente alla data di accensione (9.4.1980) non prevedeva la forma scritta a pena di nullità.

La banca ha altresì prodotto tre affidamenti, così riassunti nel prospetto del C.T.U. (pag. 13)

Contratti apertura credito su c/c								
N° doc. allegato fascicolo	DATA	IMPORTO	Tasso debitore Annuo Nominale	Tasso debitore Annuo Effettivo	Tasso debitore nominal e extra fido	Tasso debitore effettivo extra fido	CMS	CMS extra fido
All.2	9/5/1980	£ 10.000.000	22,5%				0,125%	
All.3	19/08/1982	£ 20.000.000	24,0%				0,125%	
All.5	23/5/2005	€ 41.317,00	6,00%	6,14%	7-8,00%		0,500%	0,875%



Sentenza n. \_\_\_\_\_, pubbl. il  
RG n. \_\_\_\_\_

Anche l'ultimo affidamento, con le relative condizioni economiche (doc. 4-5 conv.), risulta sottoscritto dalla sola cliente, che ha altresì attestato in calce "di aver ricevuto copia del presente contratto e del relativo Documento di Sintesi". Sottoscrizione e consegna valgono a soddisfare il requisito di forma scritta previsto dall'art. 117 TUB, senza che sia necessaria "la sottoscrizione anche dell'intermediario, il cui consenso può desumersi alla stregua dei comportamenti concludenti tenuti", secondo il principio di diritto autorevolmente espresso da Cass. sez. un. 16.1.2018 n. 898 in merito all'analogo requisito formale dell'art. 23 TUF.

È degno di nota che i primi due contratti, del 1980 e del 1982, riguardano un'apertura di credito per elasticità di cassa, "per saltuarie e transitorie necessità di cassa" (doc. 2), mentre il terzo contratto del 2005, pur smarcando la casella in corrispondenza dell'apertura di credito "per saltuarie e transitorie necessità di cassa", riguarda invece l'accensione di una nuova linea di credito, valevole fino a revoca, "a fronte portafoglio SBF dell'importo di € 41.317,00" (doc. 5).

L'attrice ha sottoposto al C.T.U., ai fini del ricalcolo del saldo dare-avere, la questione della nullità dell'apertura di credito per elasticità di cassa concessa con lettera \_\_\_\_\_ . Correttamente il C.T.U. ha risposto che "ciò significa semplicemente che il contratto di apertura di credito regolava esclusivamente i tassi con riferimento al S.B.F. e che non era concessa alcuna ulteriore apertura di credito mentre per il tasso passivo si sarebbe sempre fatto riferimento al tasso inizialmente determinato con il contratto di conto corrente, salva la sua applicazione in misura più favorevole al correntista per non incorrere nella normativa anti usura" (vedi osservazioni alla relazione preliminare, pag. \_\_\_\_\_ C.T.U.).

**2. Prescrizione.** Nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, la banca ha indicato le singole rimesse solutorie (pag. 7-8) verificatesi anteriormente al decennio. È comunque eccesso di scrupolo, atteso che alla nota questione, se sia necessario indicare le singole rimesse solutorie ai fini della prescrizione o sufficiente indicare la decorrenza del tempo, ha dato definitiva e convincente risposta Cass. sez. un. 13.6.2019 n. 15895 che ha formulato il seguente principio di diritto: "l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da un'apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l'indicazione di specifiche rimesse solutorie".

L'oggetto dell'eccezione pertanto è sufficientemente individuato e soddisfa le condizioni minime di chiarezza richieste per il tramite del rinvio alle rimesse annotate in c/c anteriormente al decennio. Sotto il profilo della prova, tra le rimesse ultradecennali, ve ne saranno alcune ripristinatorie (per le



quali l'eccezione è bensì ammissibile ma infondata nel merito), altre solutorie (rispetto alle quali l'eccezione di prescrizione è ammissibile e fondata). In definitiva, l'eccezione può essere destinata a parziale rigetto, ma non è certo generica o indeterminata.

Nella specie, il C.T.U. (pag. 10) ha rilevato l'esistenza di rimesse solutorie e ne ha indicate alcune, tra le molte, tali da eguagliare e superare il monte (€ 92.291,79) delle competenze, legittime e indebite, annotate in c/c anteriormente al decennio dalla notifica della citazione (17/01/2017). Il metodo utilizzato non ha formato oggetto di rilievi critici, di modo che il risultato complessivamente attinto – integrale prescrizione degli indebiti anteriori – può tenersi fermo.

**3. Capitalizzazione trimestrale degli interessi.** Dall'accensione al 30.6.2000 il contratto viola l'art. 1283 c.c. come interpretato dall'ormai stabile giur. (da ultimo Cass. sez. un. 2.12.2010 n. 24418).

Per il tratto successivo, dall'1.7.2000 alla chiusura del c/c, la convenuta pretende di applicare la capitalizzazione trimestrale degli interessi ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 7 della delibera 9.2.2000 CICR. Lo scrivente conviene che detta delibera è pienamente idonea a regolamentare l'adeguamento al nuovo regime dei contratti conclusi in data anteriore, come ha recentemente statuito Cass. 11.3.2019 n. 6987.

Nondimeno, l'art. 7 in questione distingue due diverse situazioni e due conseguentemente diverse modalità di adeguamento dei contratti anteriori, secondo che le nuove condizioni contrattuali comportino, oppure no, un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate. In particolare, nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali “non comportino” un peggioramento “le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 30/12/00”. Per contro, nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali “comportino” un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, “esse devono essere approvate dalla clientela”.

Già la semplice distinzione tra il regime transitorio di secondo e terzo comma dell'art. 7 postula la possibilità che l'adeguamento del contratto esistente allo *jus superveniens* risulti nondimeno peggiorativo per il cliente e quindi esiga specifica approvazione, come è richiesta a regime per il caso di introduzione *ex novo* della clausola (vedi art. 6), dove la liquidazione degli interessi debitori e creditori alle medesime scadenze non basta a compensare l'ovvia (peraltro legittima) sproporzione tra i tassi debitori e quelli creditori.

Motivo di dubbio nell'interpretazione dell'art. 7 è che il termine di paragone, per distinguere tra modifica peggiorativa e non, consiste nelle condizioni “precedentemente applicate”. È materia di



controversia se il riferimento al dato di fatto (“applicazione”) consenta di utilizzare come termine di confronto una clausola anatocistica nulla, ma in via di fatto utilizzata, ad es. di chiusura trimestrale del conto debitore, o soltanto quella che la banca poteva legittimamente applicare e ha in effetti applicato nel rispetto dell’art. 1283, quale ad es. una clausola di chiusura semestrale o annuale per le quali la stessa Cassazione ritenne documentato un uso normativo anteriore al 1942 (Cass. 16.3.1999 n. 2374 in motivazione)<sup>1</sup>.

La previsione di una clausola nulla per violazione di una norma imperativa, quale l’art. 1283 c.c., e nondimeno applicata in via di fatto, quale termine di confronto per giudicare del carattere “peggiorativo” della modifica, è tuttavia palesemente estranea alla volontà del legislatore storico visto che tutte le clausole anatocistiche contenute nei contratti anteriori alla data di entrata in vigore della delibera CICR, quindi “precedentemente applicate” ai sensi dell’art. 7 cit., erano da ritenersi “valide ed efficaci fino a tale data” in virtù della generalizzata sanatoria prevista dall’art. 25 comma 3 del d.lgs. 4.8.1999 n. 342. Non si dà pertanto, in tale quadro normativo, il caso di una clausola anatocistica nulla e nondimeno applicata in via di fatto, poiché la clausola che, per ipotesi, sia stata scritta nel rispetto dell’art. 1283 c.c. (capitalizzazione semestrale, annuale) è di per sé valida e quella che invece è affetta da nullità è convalidata con efficacia retroattiva dalla norma sanante. Esce perciò confermato che il termine di paragone previsto dall’art. 7, commi 2 e 3, consiste in una regolamentazione negoziale valida ed efficace.

Questa considerazione avvia il discorso a conclusione. È noto che l’art. 25 comma 3 d. lgs. 4.8.1999 n. 342 è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, e rimosso dall’ordinamento con efficacia ex tunc con sentenza Corte cost. 17.10.2000 n. 425. L’anatocismo trimestrale, nullo ai sensi dell’art. 1283 c.c., resta perciò nullo malgrado la legge di sanatoria n. 342/99 e non può fungere da legittimo termine di paragone della modifica adeguatrice ai sensi dell’art. 7 cit..

Esclusa la facoltà della banca di addebitare interessi su interessi fino al 30.6.2000, l’introduzione ex novo del meccanismo di capitalizzazione, su base di pari periodicità ma con certa e prevedibile disparità nei tassi creditori e debitori, rappresenta un intuitivo peggioramento delle condizioni contrattuali ed esige specifica approvazione per iscritto ai sensi dell’art. 7 comma 3, come prevede in via generale l’art. 6 per i nuovi contratti (in termini vedi ora Cass. 21.10.2019 n. 26779; Cass. 17.2.2020 n. 3861).

In conclusione, non spetta la capitalizzazione trimestrale (né altra forma di capitalizzazione in sostituzione di quella: cfr. Cass. sez. un. 24418/2010) per il tratto successivo all’entrata in vigore della

<sup>1</sup> “Tra i primi e più autorevoli commentatori dell’art. 1283 del codice vigente, si affermava che l’uso contrario richiamato da detta disposizione prevedeva che divenisse produttivo di interessi solo il saldo annuale o semestrale del conto corrente” (Cass. 16.3.1999 n. 2374).





delibera 9.2.2000. Correttamente il C.T.U. ha pertanto escluso la capitalizzazione per tutta la durata del rapporto non colpita da prescrizione.

4. Commissione di massimo scoperto, altre commissioni e spese. La c.m.s. non risulta essere stata prevista, nell'aliquota percentuale e nelle modalità di calcolo, prima della lettera di apertura di credito .2005. L'illegittimità dell'addebito risulta, peraltro, coperta e assorbita dalla prescrizione delle rimesse (§ 2).

La clausola contrattuale contenuta nel contratto : .2005 è sufficientemente determinata, recando l'indicazione sia dell'aliquota, sia della base di calcolo ("su utilizzi entro il limite del fido", "su utilizzi oltre il limite del fido"). Il C.T.U. ha rilevato (pag. 20) che "l'addebito in sede di liquidazione risulta sempre inferiore a quanto contrattualmente pattuito e da ciò emerge la considerazione che non vi fosse consequenzialità tra dettato contrattuale e applicazione pratica", nondimeno "tale circostanza non ha peraltro generato maggiori addebiti al cliente rispetto alla previsione contrattuale".

Il C.T.U. ha correttamente eliminato gli addebiti in c/c per commissione disponibilità fondi, rilevati "a partire dal III trimestre 2009", atteso che la pattuizione non risulta da contratto scritto, né da comunicazione di proposta di variazione delle condizioni contrattuali ex art. 118 TUB.

5. Usura. Il C.T.U. ha altresì rilevato il superamento della soglia d'usura nel II e III trimestre 2010. Il superamento, come si ricava dal prospetto a pag. \_\_\_\_\_ è dovuto all'applicazione della commissione di disponibilità fondi e non ha dato luogo a variazioni del saldo dare-avere, poiché, come il C.T.U. ha spiegato (pag. \_\_\_\_\_, l'espunzione della C.D.F. "va ad annullare il superamento del tasso soglia usurario che era stato individuato negli ultimi due trimestri 2010, proprio in conseguenza dell'applicazione di tale commissione. In ogni caso negli ultimi due trimestri sono stati ricalcolati interessi attivi pertanto gli interessi usurari sono stati integralmente annullati".

In citazione (pag. \_\_\_\_\_) l'attrice deduce l'applicazione di usura c.d. soggettiva (o in concreto) ai sensi dell'art. 644 co. 3 c.p., deducendo l'applicazione di un TEG superiore al TEGM, ancorché inferiore al tasso soglia, in taluni trimestri. Deduce pertanto che essa attrice si sarebbe trovata in una situazione di difficoltà economico-finanziaria, di cui la banca avrebbe illecitamente approfittato. Argomenta l'approfittamento producendo documenti, proveniente da Banca d'Italia, "L'economia delle regioni italiane", dai quali è possibile verificare che i tassi applicati ad essa attrice sono stati sempre superiori alla media regionale, negli anni 2000, 2002 e 2007 (doc. \_\_\_\_\_ att.).

Nei termini proposti, la doglianza è priva di fondamento. Il tasso praticato è funzione del merito creditizio del cliente. Se il cliente ha un merito inferiore alla media, per capacità reddituale, consistenza patrimoniale ecc., *ceteris paribus* il tasso dell'operazione tenderà a essere più elevato rispetto alla media, senza che ciò implichi alcuna "sproporzione", né approfittamento da parte del



prestatore di denaro.

Per aversi usura in concreto, occorre quindi – come è stato convincentemente affermato da Cass. pen. 7.5.2014 n. 18778 – che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria e che l'agente approfitti di tale debolezza per imporre un tasso di interesse (o altro vantaggio usurario) sproporzionato, intendendosi per “difficoltà economica” una carenza, anche solo momentanea, di liquidità, a fronte di una condizione patrimoniale di base nel complesso sana e per “difficoltà finanziaria” la penuria di beni e risorse.

In specie, l'attrice non ha offerto di provare la situazione di contingente di difficoltà economica o finanziaria, né in quali circostanze sia maturata la necessità di ricorrere al credito bancario – se per l'acquisto dell'immobile concesso in ipoteca o altro –, né infine argomentato adeguatamente il nesso tra dette circostanze e l'applicazione di un tasso di interesse superiore al TEGM di periodo e al tasso medio praticato nella sua regione di appartenenza.

6. Saldo dare-avere. In conclusione, deve essere riconosciuta a credito del cliente la somma di € 4.342,15, come da prospetto di pag. 23 C.T.U..

Nuovo saldo al netto delle espunzioni	€ 16.732,13
- Interessi passivi ricalcolati	-€ 12.675,35
+ Interessi attivi ricalcolati	€ 285,37
Nuovo saldo ricalcolato	€ 4.342,15
Saldo estinzione c/c	-
<b>Importo a credito del correntista</b>	<b>€ 4.342,15</b>

Poiché la domanda dell'attrice è stata proposta per ammontare variabile tra € 74.192,38 (citazione pag. ) ed € 88.765,31 (citazione pag. ), ed è stata respinta per circa il 95%, si stima equo dichiarare interamente compensate le spese di lite tra le parti e porre le spese di C.T.U. definitivamente a carico di entrambe le parti in ragione di metà ciascuna.

#### PQM

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:

dichiara tenuta e condanna \_\_\_\_\_ a corrispondere a \_\_\_\_\_ la somma di € 4.342,15 oltre interessi dalla domanda al saldo; dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti e pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico delle parti in ragione di metà ciascuna.

Torino, 8 marzo 2020

Il Giudice

(dott. \_\_\_\_\_)

